

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2002

DISCIPLINA DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE DEI COMBUSTIBILI AVENTI RILEVANZA AI FINI DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, NONCHÉ DELLE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

(pubblicato in GU 12 marzo 2002, n. 60, nonché, dopo registrazione alla Corte dei Conti, in GU 3 luglio 2002, n. 154)

**Testo abrogato dall'articolo 297 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, recante “Norme in materia ambientale” (suppl. ord. alla GU 14 aprile 2006, n. 88) . Salvo la temporanea validità prevista dall'articolo 290, comma 3, del citato decreto legislativo che stabilisce appunto che il titolo II del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, continua “ad applicarsi agli impianti termici civili di cui all'articolo 281, comma 3, fino alla data in cui è effettuato l'adeguamento disposto dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 281, comma 2”.**

(omissis)

**TITOLO II**

*COMBUSTIBILI E CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE PER USO CIVILE*

**articolo 6**

*Combustibili consentiti e condizioni di utilizzo*

1. Negli impianti termici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, è consentito l'uso dei seguenti combustibili:

- a) gas naturale;
- b) gas di città;
- c) gas di petrolio liquefatto;
- d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1;
- e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera d) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1;
- f) legna da ardere alle condizioni previste nell'allegato III, punto 2;
- g) carbone di legna;
- h) biomasse combustibili individuate nell'allegato III, alle condizioni ivi previste;
- i) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I, punto 3;
- l) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'articolo 10;
- m) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate nell'allegato I, punto 1, colonne 1, 3, 5 e 9, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8;
- n) emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alla precedente lettera m), rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9;
- o) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'articolo 10;
- p) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente al periodo previsto all'articolo 10;
- q) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4, limitatamente a quanto previsto all'articolo 10;
- r) biogas individuato nell'allegato VI, alle condizioni ivi previste.

2. I combustibili di cui alle lettere l), m), n), o), p), q) ed r) non possono essere utilizzati nei forni da pane, nelle cucine, nelle mense e negli altri pubblici esercizi destinati ad attività di ristorazione.

3. Gli impianti termici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva superiore a 0,035 MW, installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto, ad esclusione di quelli che utilizzano i combustibili di cui al comma 1, lettere *f*), *h*) ed *r*), devono rispettare, in condizioni di funzionamento a regime, i valori limite di emissione in atmosfera riportati in allegato V. I valori di emissione devono essere controllati almeno annualmente dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto nell'ambito delle normali operazioni di controllo e manutenzione dello stesso. I valori misurati devono essere allegati al libretto di centrale o di impianto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

4. Per gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli obblighi di cui al comma 3, si applicano a partire dal 1° settembre 2003.

5. I valori limite di emissione di cui all'allegato V, fatte salve diverse determinazioni dell'autorità competente al controllo dello stato di manutenzione e di esercizio degli impianti, individuata dall'articolo 31, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed a condizione che siano regolarmente eseguite le manutenzioni programmate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, si ritengono rispettati quando vengono utilizzati come combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di città;

c) gas di petrolio liquefatto;

d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 1;

e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera *d*) e rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato II, punto 1;

f) biodiesel avente le caratteristiche indicate in allegato I, punto 3;

6. Gli impianti termici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, effettuano la combustione della legna da ardere, delle biomasse e del biogas di cui al comma 1, lettere *f*), *h*) ed *r*), devono rispettare i valori limite e le prescrizioni indicate negli allegati III e VI, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

## **articolo 7**

### *Caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione*

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *f*), fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), e comma 2, di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 0,035 MW devono possedere i requisiti tecnici e costruttivi degli impianti termici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n. 1391. Gli impianti installati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano ai suddetti requisiti tecnici e costruttivi entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW devono essere dotati di rilevatori della temperatura nei gas effluenti nonché di un analizzatore per la misurazione e la registrazione in continuo dell'ossigeno libero e del monossido di carbonio. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso all'uscita della camera di combustione.

3. Gli impianti di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, installati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, si adeguano a quanto disposto dal comma 2, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

## **articolo 8**

### *Uso dell'olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio*

1. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *m*), è consentito negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso degli oli combustibili ed altri distillati pesanti di petrolio di cui al comma 1, è consentito altresì,

fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui all'articolo 8, comma 3, e 9, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni.

3. Le condizioni di cui al comma 2, devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

### **articolo 9**

#### *Uso delle emulsioni acqua-olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio*

1. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio aventi le caratteristiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *n*), è consentito negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2, di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 1,5 MW, purché ogni singolo focolare abbia una potenza uguale o superiore a 0,75 MW. Sono fatte salve le ulteriori limitazioni stabilite dalle regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria.

2. L'uso di emulsioni acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui al precedente comma, è consentito altresì, fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2005, in tutti gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente decreto funzionino, in ragione delle loro caratteristiche costruttive, ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio ovvero ad emulsioni di cui al comma 1, utilizzando detti combustibili in misura pari o superiore al 90% in massa del totale dei combustibili impiegati durante l'ultimo periodo annuale di esercizio, individuato dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici di olio combustibile o di altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3% in massa o di emulsioni di cui al comma 1.

4. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 2 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2.

### **articolo 10**

#### *Uso di combustibili solidi*

1. È consentita fino al termine fissato nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e comunque non oltre il 1° settembre 2005, l'impiego dei seguenti combustibili solidi, negli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*) e comma 2, funzionanti a tali combustibili alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) agglomerati di lignite rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

b) carbone da vapore rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

c) coke metallurgico e da gas rispondente alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele rispondenti alle caratteristiche indicate in allegato I, punto 4.

2. Le condizioni di cui al comma 1 devono risultare dalla compilazione iniziale del libretto di impianto o di centrale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, o da successive annotazioni al libretto medesimo, comunque anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, e da documenti comprovanti acquisti periodici, di tali combustibili. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto di cui al comma 1 trasmette, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, agli enti competenti per i controlli, individuati all'articolo 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, una dichiarazione attestante la sussistenza delle condizioni di cui sopra 1.

3. È consentito, anche oltre il termine previsto al comma 1, l'utilizzo dei combustibili di cui all'articolo 6, comma 1, lettera q), negli impianti di potenza termica nominale complessiva inferiore a 0,035 MW e nelle stufe per singoli locali.

### **articolo 11**

#### *Piani e programmi regionali*

1. Secondo quanto stabilito agli articoli 8, 9 e 10, le regioni, nell'ambito dei piani e programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, possono limitare l'utilizzo dei seguenti combustibili, come individuati dal presente decreto, ove tale misura sia necessaria per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria:

a) agglomerati di lignite;

b) carbone da vapore;

c) coke metallurgico e da gas;

d) antracite, prodotti antracitosi e loro miscele;

e) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio;

f) emulsioni di acqua-olio combustibile o acqua-altri distillati pesanti di petrolio.

*(omissis)*